
ARTICOLO 86

T. C.

ART. 86.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi si riferiscono.

2. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di un presidente di Gruppo o di dieci deputati possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.

3. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa.

4. Il Comitato dei nove previsto nell'articolo 79 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di Gruppo o da dieci deputati. Essi sono esaminati a norma del precedente comma dal Comitato dei nove o dalla Commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

6. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.

7. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

9. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.

T. O.

ART. 87.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati al Presidente della Camera. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o articoli aggiuntivi si riferiscono.

2. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di dieci deputati o di un presidente di Gruppo possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.

3. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa.

4. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 80 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della Com-

missione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente all'Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisi la opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati o da un presidente di Gruppo. Essi sono esaminati a norma del comma precedente dal Comitato dei nove o dalla Commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

6. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri.

7. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.

N. R.

La norma disciplina organicamente tutte le attività relative alla presentazione degli emendamenti (cfr. gli attuali articoli 86 e 87).

Nella linea del raccordo Commissione referente-Assemblea, perseguita nel presente progetto e nell'intento di evitare che gli emendamenti risultino sottratti al previo esame in Commissione (giuridicamente doveroso nello spirito dell'articolo 72, 1° comma, della Costituzione, trattandosi di espressioni, sia pure accessorie o integrative, dell'iniziativa legislativa) si stabilisce come regola generale che gli emendamenti sono presentati e svolti in Commissione; e solo quelli in tale sede respinti possono essere ripresentati in Assemblea (1° comma).

A questa regola sono previsti due tipi di eccezione: a) gli emendamenti non implicanti spese possono essere presentati ex novo ma almeno 24 ore prima della seduta (un'ora prima, con la firma di 10 deputati o un presidente di Gruppo) (2° comma); b) i nuovi emendamenti di spesa, invece, devono sempre essere presentati almeno 24 ore prima della seduta (3° comma prima parte).

Anche in tali ipotesi eccezionali per altro i nuovi emendamenti non sono sottratti alla necessità di un previo esame. Questi emendamenti, infatti, sono esaminati dal Comitato dei nove che a tale scopo si riunisce prima della seduta (4° comma); quelli implicanti spese sono inoltre trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione (3° comma, ultima parte).

Comitato dei nove e Commissioni di merito (investita ai sensi del 4° comma, ultima parte) da un lato e Commissione bilancio e programmazione dall'altro, hanno facoltà di chiedere rispettivamente il rinvio della votazione per i sub-emendamenti (cfr. 5° comma) e il rinvio dell'esame per gli emendamenti di spesa (cfr. 3° comma ultima parte).

Nella norma sono comprese anche le previsioni (6° comma) di quel particolare tipo di rappresentazione che consiste nel far proprio l'emendamento da altri ritirato nonché (7° comma) della distribuzione e stampa degli emendamenti.

T. M.**ART. 87.**

1. *Identico.*
2. *Identico.*
3. *Identico.*
4. *Identico.*
5. *Identico.*

5-bis. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.

5-ter. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

6. *Identico.*
7. *Identico.*

T. A.**ART. 86.**

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

Gli articoli aggiuntivi o emendamenti, se sono firmati da almeno dieci deputati, possono essere presentati anche il giorno

stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati.

Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione bilancio perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto a norma del comma secondo sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

Uguale facoltà avrà la Commissione bilancio quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata.

La disposizione dei due commi precedenti non è applicabile agli ordini del giorno.

ART. 87.

Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della seduta.

Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

La Camera approva l'art. 87 (poi art. 86 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma disciplina organicamente le modalità relative alla presentazione di emendamenti, termine che - nella accezione etimologica - significa eliminazione delle « mende » ed equivale quindi a correggere. Per emendamento si deve intendere ogni modifica del testo di un progetto di legge presentato ad un organo legislativo, e per potere di emendamento il potere, appunto, di modificare il testo di un progetto di legge mediante l'approvazione di una proposta di emendamento. Si intende inoltre per subemen-

damento la proposta di modificazione di un emendamento già presentato di cui si accetta il principio informatore ma si contesta parzialmente il contenuto. Come è stato affermato in dottrina (Spagna Musso), né il potere di proporre emendamenti, né il potere di emendamento (che spetta unicamente all'organo legislativo e dà vita ad un atto deliberativo) possono considerarsi manifestazione del potere di iniziativa. Ratio dell'emendamento è quella di apportare al testo presentato determinate correzioni sia per migliorarlo sia per consentire la formazione della maggioranza necessaria per la sua approvazione.

Per quanto riguarda il commento alla norma in esame si rinvia all'ampia nota dei relatori.

ARTICOLO 87

T. C.**ART. 87.**

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del secondo comma dell'articolo 116.

T. O.**ART. 88.**

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente sop-

pressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge è compreso in un articolo solo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di divisione o della presentazione di articoli aggiuntivi.

N. R.

La norma disciplina la fase della votazione dell'articolo e degli emendamenti ad esso relativi (cfr. attuale articolo 84, secondo comma): fase nella quale convergono i due sub-procedimenti nei quali si articola la procedura di « discussione degli articoli », consistenti rispettivamente nell'esame di ciascun articolo nel suo complesso e, quindi, degli emendamenti proposti.

I criteri seguiti sono quelli desunti da classiche consuetudini parlamentari (nella tradizionale contrapposizione ai sistemi di votazione degli emendamenti a mozione, per i quali cfr. il seguente articolo 109).

Con il quarto comma si garantisce il principio della votazione per divisione anche a scopi di economia procedurale; nel quinto comma si riproduce, con varianti semplificative, la formula dell'attuale articolo 102.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 84 co. 2 seconda parte.

La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

ART. 102.

Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si siano presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

La Camera approva l'art. 88 (poi art. 87 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma disciplina l'istituto della votazione sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo e, contrariamente al vecchio Regolamento, precisa - secondo una distinzione ormai pacificamente accolta in dottrina (V. per tutti Astraldi-Cosentino) - una classificazione degli emendamenti stessi (interamente soppressivi, parzialmente soppressivi, modificativi e aggiuntivi) che sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario (co. 3). Per quanto riguarda i co. 4 e 5 V. nota dei relatori.

Si ricorda, inoltre, che prima di passare alla votazione sugli emendamenti dovranno essere interpellati i firmatari per sapere se insistano per la votazione; a tale momento è peraltro pacifico il principio: assenza = ritiro. Un discorso a parte merita il co. 3 che prevede l'ipotesi di concorso di emendamenti. A questo proposito va sottolineato: gli emendamenti soppressivi totali non si votano, ma si vota il testo specificando che ne è proposta la soppressione; così pure per i soppressivi parziali: si vota prima la parte del testo non contestata, poi la parte contestata.

Analogamente avviene per gli emendamenti sostitutivi: precedono i sostitutivi totali (dal più al meno « lontano ») e seguono i sostitutivi parziali. Nessun problema sorge per gli emendamenti o articoli aggiuntivi: essi sono votati per ultimi.

Il Presidente, infine, dichiarerà assorbiti gli emendamenti sostanzialmente ricompresi in altri già approvati, e per converso, preclusi quelli contrastanti con gli stessi (Cassanello).

ARTICOLO 88

T. C.**ART. 88.**

1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di 20 minuti, ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare la Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

T. O.**ART. 89.**

1. Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti per non più di 20 minuti ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata di mano.

N. R.

La norma introduce radicali modifiche alla disciplina degli ordini del giorno-istruzione, disciplina che era ancora legata al vecchio sistema delle tre letture (cfr. attuali articoli 81 e 84, terzo

comma). Definito il loro carattere di direttive al Governo per l'applicazione della legge o di singole sue disposizioni, si stabilisce ora che tali ordini del giorno possono essere presentati nel corso dell'esame degli articoli (e non più dunque nel corso della discussione sulle linee generali, cfr. precedente articolo 85) e che la loro proposta deve seguire per ragioni logiche l'approvazione del testo al quale si riferiscono. Per ragioni di economia procedurale gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e prima della votazione finale.

Conseguentemente, al secondo comma, la preclusione che nella vecchia disciplina si opponeva alla presentazione di ordini del giorno respinti « mascherati » in emendamenti, si traduce nella opposta preclusione contro la riproposizione di emendamenti respinti « mascherati » in ordini del giorno.

Per il rapporto ordini del giorno-mozioni, cfr. il seguente articolo 110, comma terzo; per gli ordini del giorno presentati in sede di esame del bilancio, cfr. il seguente articolo 118; per il controllo sull'esecuzione da parte del Governo degli ordini del giorno approvati, cfr. articolo 139, comma terzo.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 81.

Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono esser presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni.

Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i venti minuti prima che abbia la parola il relatore.

Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

Tutti gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale.

ART. 84 co. 3.

Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale.

ART. 88 seconda parte.

né l'ordine del giorno puro e semplice, né alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dal 3° comma dell'articolo 84.

La Camera approva l'art. 89 (poi art. 88 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma disciplina l'istituto degli ordini del giorno-istruzione, cioè degli ordini del giorno i quali, come specificato dallo stesso articolo, servono di istruzione al Governo in relazione al progetto di legge in esame (impropriamente nel testo dell'articolo - co. 1 - si parla di legge in luogo di progetto di legge). Tali ordini del giorno riacquistano nello spirito della norma il carattere e lo scopo originario derivanti dal sistema procedurale delle tre letture. Lo svolgimento degli ordini del giorno che concernono il contenuto del progetto di legge o che ne definiscano il concetto o servano di istruzione al Governo, non può estendersi oltre i punti in essi determinati. In pratica però - come si legge nell'Astraldi-Cosentino - può avvenire che siano presentati ordini del giorno generici o così lati da rendere possibile all'oratore di spaziare entro l'intero campo del progetto di legge in discussione: l'unica limitazione effettiva è nel tempo accordato per lo svolgimento che viene fissato, dalla norma, in 20 minuti.

Per quanto riguarda il co. 2 V. nota dei relatori.

ARTICOLO 89

T. C.**ART. 89.**

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

T. O.**ART. 90.**

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero che siano preclusi da precedenti votazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata di mano.

N. R.

La norma corrisponde all'attuale articolo 90, comma primo. Fra i poteri presidenziali di accettazione dei testi e di regolazione delle votazioni viene qui incluso, recepito dalla prassi, quello dichiaratorio di preclusione per precedenti deliberazioni.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 90 co. 1.**

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argo-

menti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

La Camera approva l'art. 90 (poi art. 89 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma prevede il caso in cui un deputato formuli ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi con frasi sconvenienti o riferentisi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero preclusi da precedenti deliberazioni. In tal caso il Presidente può rifiutarsi di metterli in votazione e se il proponente insista può consultare la Camera, che decide senza discussione, per alzata di mano.

ARTICOLO 90

T. C.**ART. 90.**

1. Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il Comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. L'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

T. O.**ART. 91.**

1. Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, il Comitato dei nove o un Ministro può richiamare l'attenzione della Camera sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. La Camera può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

N. R.

La norma modifica la disciplina del « coordinamento » (cfr. l'attuale articolo 91), stabilendo che tale istituto debba utilizzarsi esclusivamente a fini di variazioni formali.

Si prevedono due differenti ipotesi: a) correzioni di forma rilevate in Assemblea o in Commissione legislativa prima della votazione finale del progetto (primo comma); b) coordinamento formale effettuato a cura del Presidente dopo l'approvazione del progetto, su autorizzazione dell'Assemblea o della Commissione legislativa (secondo comma).

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 91.

Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un Ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il Ministro, delibera.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sostituire le parole: Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, con le parole: prima della votazione finale del progetto di legge.

91. 1.

Terrana.

Poiché l'onorevole Terrana non è presente, s'intende che lo abbia ritirato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 91 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 91 (poi art. 90 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Terrana, successivamente ritirato.

La norma disciplina il cosiddetto « coordinamento ».

Può infatti avvenire che prima che il progetto di legge sia approvato nel suo complesso, il Comitato dei nove od il Governo si accorgano di errori materiali nel testo. In tal caso gli organi sud-

detti richiamano l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni formali da effettuare e propongono le conseguenti modifiche sulle quali la Camera delibera. Il Presidente inoltre può essere autorizzato dall'Assemblea a compiere il coordinamento formale con il concorso, di regola, del relatore e del Ministro competente, prima di trasmettere l'attestato dell'avvenuta approvazione (messaggio) all'altro ramo del Parlamento od al Governo. L'Astraldi-Cosentino richiama l'attenzione sulla prassi stabilitasi per la correzione di errori materiali. Se il testo approvato non è stato ancora trasmesso all'altra Camera, si procede senz'altro alla correzione. Ugualmente si può procedere nel caso di trasmissione già avvenuta, dandone avviso al Presidente dell'altra Camera. Qualora però non si sia provveduto in tempo alla correzione dell'errore prima che il testo sia stato approvato dall'altra Camera, e questa lo modifichi, il progetto di legge deve necessariamente ritornare all'Assemblea che per prima lo ha approvato.

ARTICOLO 91

T. C.**ART. 91.**

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo per scrutinio segreto immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli.

2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.

T. O.**ART. 92.**

1. Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

2. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun progetto di legge.

3. Peraltro il Presidente può rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, e far procedere contemporaneamente alla votazione di più progetti di legge.

4. Nel caso di votazione contemporanea di più progetti di legge, i deputati che intendono astenersi su qualche progetto di legge, devono farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

N. R.

La norma unifica in organico contesto le disposizioni speciali concernenti la votazione finale dei progetti di legge, nell'ambito delle disposizioni generali per le votazioni (cfr. capo X). Il riscontro con l'attuale regolamento è agli articoli 93, primo comma; 103, primo e secondo comma; 140, primo comma.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 93 co. 1.

Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

ART. 103 co. 1-2.

Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

Peraltro il Presidente potrà rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, e far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge, ma non oltre il numero di tre.

ART. 104 co. 1.

Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati che intendano astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:
Sostituirlo con il seguente:

1. La votazione finale su ciascun progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli.

2. Peraltro il Presidente può rinviare la votazione finale ad un momento successivo anche di altra seduta.

92. 1.

Terrana.

Poiché l'onorevole Terrana non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 92 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 92 (poi art. 91 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Terrana, successivamente ritirato.

La norma - come avverte la nota dei relatori - unifica in un contesto organico le disposizioni speciali concernenti la votazione finale dei progetti di legge. Tale procedimento di votazione viene considerato in dottrina (Mortati, Tosi) come la fase ultima della funzione legislativa esercitata dalle Assemblee. Alla Camera dei deputati questa votazione finale avviene (come già nel vecchio Regolamento, che ripeteva l'art. 63 dello Statuto albertino) per scrutinio segreto. La detta disposizione è stata mantenuta nel nuovo Regolamento nonostante la diversa statuizione sia del vecchio che del nuovo Regolamento del Senato. La votazione in questione segue immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, salvo rinvio del Presidente ad una seduta successiva.

Inoltre, accogliendo una prassi ormai costante, si è stabilito che il Presidente può consentire votazioni finali contemporanee di più progetti di legge senza limite alcuno, a differenza di quanto previsto dal vecchio Regolamento che contemplava la medesima ipotesi limitatamente a tre progetti di legge (anche se nella pratica tale limite era molte volte superato).

CAPO XVIII.
DELL'ESAME NELLE COMMISSIONI
IN SEDE LEGISLATIVA

ARTICOLO 92

T. C.

ART. 92.

1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del primo comma del presente articolo.

4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel precedente comma può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può, a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasfe-

rimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla unanime richiesta dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93.

T. O.

ART. 93.

1. Quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, per l'esame in sede legislativa. La proposta è messa all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentito un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di deferimento di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Entro tale data, se un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo.

4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel comma precedente può essere presentata al Presidente della Camera fino a che il progetto non sia posto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta può essere presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può, ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa, solo quando la richiesta sia stata fatta all'unanimità dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, sia intervenuto il previo assenso del Governo e, nei casi in cui siano stati richiesti i pareri delle Commissioni bilancio e programmazione, affari costituzionali o interni nelle materie stabilite nel primo comma dell'articolo 95, quando tali pareri siano stati effettivamente espressi nei termini prescritti dalle Commissioni consultate.

N. R.

La presente norma e le successive disciplinano, con varie innovazioni, il procedimento in sede legislativa, attualmente sommariamente regolato dall'articolo 40.

Al primo comma, in relazione all'articolo 72 della Costituzione, si individuano i « casi » nei quali un progetto può essere approvato in Commissione: tali il ricorrere di « particolare urgenza » e la « non speciale rilevanza generale » della questione. Si precisano altresì le « forme » dell'assegnazione in sede legislativa, disponendo un intervallo di tempo fra la proposta di assegnazione del Presidente e la decisione dell'Assemblea. Per evitare inutili passaggi procedurali, è stabilito altresì che all'assegnazione in sede legislativa non si faccia luogo nel caso che si profilino fin da principio le ipotesi di rimessione in Aula di cui all'articolo 72, comma terzo, della Costituzione (e, nella norma che si annota, richiamate al comma quarto).

Il comma secondo richiama le riserve di Assemblea di cui all'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, rinunciando alla riserva aggiuntiva per i « progetti in materia tributaria » (attualmente prevista dall'articolo 40, ultimo comma, ma virtualmente desueta).

Il comma terzo regola l'ipotesi di assegnazione nei periodi di aggiornamento secondo la procedura già ora prevista dal comma secondo dell'articolo 40: per altro viene garantita la facoltà di opposizione da parte di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, con la conseguenza di rimandare la convocazione della Commissione ad

un momento successivo alla decisione dell'Assemblea sull'assegnazione.

*Il comma quinto disciplina i destinatari della richiesta di rimes-
sione a seconda del tempo in cui questa viene formulata.*

*Il comma sesto regola il trasferimento dalla sede referente alla
sede legislativa, vincolando la relativa decisione di assegnazione al
sussistere delle condizioni già ora richieste dalla prassi e precisate
in varie circolari presidenziali.*

T. M.

ART. 93.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di deferimento di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Entro tale data, se il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo.

4. *Identico.*

5. La richiesta prevista nel comma precedente è presentata al Presidente della Camera fino a che il progetto non sia posto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può, ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa, solo quando la richiesta sia stata fatta all'unanimità dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, sia intervenuto il previo assenso del Governo e, nei casi in cui siano stati richiesti i pareri delle Commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali nelle materie stabilite nel primo comma dell'articolo 95, quando tali pareri siano stati effettivamente espressi dalle Commissioni consultate.

T. A.

ART. 40. co. 1 - 2 - 12 - 13

Le Commissioni, permanenti o speciali, possono essere investite dal Presidente della Camera della discussione e approvazione di un disegno di legge, salvo opposizione della Camera stessa all'atto dell'annunzio, che sarà dato nelle 48 ore successive alla presentazione.

Durante i periodi di aggiornamento il Presidente comunica la sua deliberazione ai singoli deputati almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente.

In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

Il presente articolo non si applica ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi, nonché ai progetti in materia tributaria.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sostituire le parole: Quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, *con le parole:* Quando un disegno di legge riguarda questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale.

93. 1.

Greggi.

Al comma 2., aggiungere le parole: nonché per i progetti in materia tributaria o che riguardino la generalità dei cittadini, per diritti espressamente garantiti dalla Costituzione.

93. 2.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. Signor Presidente, ritorna un tema al quale abbiamo già avuto occasione di accennare. Con il primo emendamento intendendo ridurre la tendenza, che con l'applicazione di questo regola-

mento, a mio giudizio, si accrescerà in misura troppo larga, del deferimento di proposte e disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

Qui si dice che quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato ad una Commissione. Mi pare che la dichiarazione di urgenza prevista dalla Costituzione richiederebbe una formulazione più precisa in sede di Regolamento. La Costituzione prevede procedimenti abbreviati quando è dichiarata l'urgenza, e collega nettamente la dichiarazione di urgenza ai procedimenti abbreviati.

Nel testo presentato dalla Giunta si parla genericamente di un progetto di legge che rivesta particolare urgenza. Per questa ragione, e sempre per rendere meno stakanovistici i nostri lavori parlamentari, avrei voluto che fosse abolita la prima parte.

Mi rendo conto, tuttavia, che il tema è pregiudicato dalle risposte che la Camera ha già dato ad altri problemi, e quindi dichiaro subito che non insisterò su questo emendamento.

Vorrei insistere, invece, sull'emendamento al secondo comma. In questo secondo comma dell'articolo 93 non si è fatto altro che riprendere esattamente ciò che dice la Costituzione – contrariamente a quanto affermava qualche membro della Giunta, secondo il quale non avremmo potuto, nel Regolamento, riportare frasi della Costituzione – che afferma che la procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Con l'emendamento 93. 2, propongo che la procedura normale venga adottata anche per i progetti in materia tributaria o che riguardino la generalità dei cittadini, per diritti espressamente garantiti dalla Costituzione. Ho già fatto l'esempio della legge-ponte sull'urbanistica, ma ritengo che gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Non ritengo sia nello spirito della Costituzione stabilire che si possa decidere in sede legislativa anche per quanto riguarda materie di carattere generale, che investono tutti i cittadini, senza che, in definitiva, i cittadini abbiano coscienza di quanto si sta discutendo. Non mi pare, in particolare, che si possa decidere in sede di Commissione di diritti espressamente garantiti e riconosciuti dalla Costituzione. Questo mio emendamento, in sostanza, tende ad aumentare il numero delle materie per le quali il Regolamento stabilisce che non si possa andare in Commissione, e questo per dare

maggior importanza al lavoro dell'aula e ridurre il lavoro delle Commissioni alle materie meno importanti.

Per concludere, dichiaro che ritiro l'emendamento 93. 1, poiché in pratica il principio in esso contenuto è già stato respinto dalla Commissione e bocciato nel corso delle precedenti votazioni, mentre vorrei insistere per quanto riguarda l'emendamento 93. 2, per le ragioni testé esposte.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., dopo le parole: o del decimo dei componenti la Camera, *aggiungere le parole:* o da un quinto dei componenti la Commissione alla quale il progetto deve essere assegnato.

93. 6.

Tuccari, Malagugini.

MALAGUGINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 93 ?

LUZZATTO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 93. 2 dell'onorevole Greggi, dobbiamo dire che la Costituzione stabilisce già i casi in cui non si può procedere in sede di Commissione; la normativa proposta dall'onorevole Greggi non sarebbe quindi ricettiva di un principio costituzionale, ma diversa. Per questo la Giunta ritiene opportuno mantenere il proprio testo.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene l'emendamento 93. 2, non accettato dalla Giunta ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 93.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. A proposito di questo articolo, avevo già espresso alcune osservazioni di carattere costituzionale nell'intervento che ho avuto l'onore di fare in sede di discussione generale. Quelle osservazioni vorrei riconfermarle in questo momento. L'articolo 72 della Costituzione dice espressamente che il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati, e può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione del disegno di legge possa essere deferito alle Commissioni. Successivamente dice: « anche in tali casi ». Il che vuol dire che la Carta costituzionale ha previsto che il Regola-

mento stabilisca i casi e non che il Regolamento sostanzialmente recepisca la norma costituzionale con delle generiche formulazioni quali quelle adottate nel testo che ci viene proposto, là dove si dice « quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza (vorrei dire che in questo caso si richiama l'urgenza in sede impropria, perché i procedimenti regolati sono quelli per i quali la norma costituzionale richiede la specificazione dei casi, mentre l'urgenza è una ipotesi regolata in altro comma) o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale »: una espressione assai generica che non dà modo di individuare, come la Costituzione vorrebbe, i singoli casi. Il che significa che, tutte le volte che viene fatta una proposta, la decisione se deferire o no in sede legislativa un disegno di legge è affidata ad una maggioranza che si forma di volta in volta, senza per altro richiedere una maggioranza qualificata. Questo a mio giudizio non assolve ad un adempimento e ad un'attuazione della norma costituzionale quale si evince dal testo dell'articolo 72.

Sono queste le ragioni per cui mantengo le mie riserve sulla costituzionalità dell'articolo e voterò contro di esso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 93 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 93 (poi art. 92 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 3 emendamenti da parte dei dep. Greggi (2) e Tuccari (successivamente ritirato). Il dep. Greggi, con il suo primo emendamento, intendeva ridurre la tendenza al deferimento di proposte e di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa, eliminando, al co. 1, l'ipotesi del deferimento per i progetti di legge di cui fosse stata dichiarata la urgenza. Con il secondo emendamento proponeva che la procedura normale - prevista al co. 2 - venisse adottata anche per i progetti in materia tributaria e per quelli riguardanti la generalità dei cittadini per diritti espressamente garantiti dalla Costituzione. Concludeva dichiarando di ritirare il primo emendamento mentre insisteva per il secondo. Il rel. Luzzatto affermava che la Costituzione stabilisce i casi in cui non è possibile procedere in sede di Commissione legislativa (art. 72 ultimo comma) e pertanto la normativa proposta dal dep. Greggi non sarebbe stata ricettiva di un principio costituzionale, ma ultronea. Dopo che il dep. Greggi insi-

steva per il suo emendamento, questo veniva votato e respinto. Chiedeva successivamente di parlare, per dichiarazione di voto, il dep. La Loggia il quale affermava che la Carta costituzionale aveva previsto i casi in cui il Regolamento poteva stabilire procedimenti abbreviati, ma non che « il Regolamento sostanzialmente recepisca la norma costituzionale con delle generiche formulazioni quali quelle adottate nel testo che ci viene proposto ». Concludeva dichiarando che per le ragioni suddette avrebbe votato contro il testo.

Il lavoro in sede legislativa viene svolto con l'attribuzione alla Commissione permanente o speciale di tutti indistintamente i poteri dell'Assemblea, compresa l'approvazione finale del provvedimento. Il nuovo Regolamento, pur non contenendo una precisa determinazione a priori delle fattispecie e delle forme in base alle quali possa consentirsi il ricorso alla sede legislativa, fissa dei limiti (co. 1) di carattere generale per il deferimento in discorso e precisamente: progetto di legge che riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale e progetti che rivestano particolare urgenza. La determinazione delle fattispecie viene rimessa ad una valutazione discrezionale del Presidente caso per caso. Il co. 2 disciplina la cosiddetta « riserva d'Assemblea » che la dottrina (Mortati, Crisafulli, Elia, Tosi, Traversa) definisce come l'obbligo, sancito dall'art. 72 Cost. ultimo comma, di seguire il procedimento ordinario per l'approvazione dei progetti di legge nelle particolari materie ivi indicate. Tale riserva individua, nell'ambito delle sfere di competenza rispettive dell'Assemblea e delle Commissioni, il limite alla discrezionalità dell'autonomia regolamentare delle Camere (Tesauro) in materia di disciplina del procedimento legislativo. Il co. 3 specifica – secondo il principio dell'opposizione che spetta al plenum in materia di decisioni presidenziali di deferimento in sede legislativa di progetti di legge – che, durante i periodi di aggiornamento della Camera, il Presidente deve comunicare la sua decisione ai singoli deputati almeno 8 giorni prima della data di convocazione della Commissione. Il co. 4 prevede la rimessione in Assemblea di un progetto di legge, su richiesta del Governo, di un decimo dei deputati o di un quinto dei componenti della Commissione. Tale richiesta di rimessione, fondata sul dettato costituzionale (art. 72), vincola i soggetti cui è rivolta a provvedere perché il progetto di legge segua il procedimento d'Assemblea. Per quella che riguarda, infine, gli ultimi due commi dell'articolo V. la nota dei relatori.

ARTICOLO 93

T. C.

ART. 93.

1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.

2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali.

3. Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione o della Commissione affari costituzionali e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso alla Assemblea.

4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si procede a norma del quarto comma dell'articolo 72.

T. O.

ART. 95.

1. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio e programmazione, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione interni.

2. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 75.

3. Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione, della Commissione affari costituzionali o a quello

della Commissione interni e queste vi insistano, il progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si applica il quarto comma dell'articolo 74.

N. R.

La norma regola organicamente la materia dei pareri in sede legislativa (cfr. attuale articolo 40).

Viene conservato il carattere vincolante per tutti i pareri della Commissione bilancio nonché per il parere in materia di pubblico impiego (ora di competenza della II Commissione interni); lo stesso carattere viene ora riconosciuto ai pareri in materia di legittimità costituzionale espressi dalla Commissione affari costituzionali.

T. M.

ART. 95.

1. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali.

2. *Identico.*

3. Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione o della Commissione affari costituzionali e queste vi insistano, il progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. *Identico.*

T. A.

ART. 40. co. 7 - 8 - 9 - 10

Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione bilancio esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma.

Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

La procedura di cui ai due commi precedenti viene seguita per i pareri che la Commissione affari costituzionali deve esprimere in materia di rapporti di pubblico impiego.

La norma di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica anche in ogni altro caso in cui una Commissione chiamata a dare parere ad altra Commissione affermi la propria competenza ad esaminare il provvedimento.

La Camera approva l'art. 95 (poi art. 93 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La presente norma specifica organicamente la materia dei pareri in sede legislativa. Per il commento V. artt. 73, 74 e 75 nonché la nota dei relatori a proposito della quale va osservato che la competenza della II Commissione in materia di pubblico impiego è stata restituita alla I Commissione affari costituzionali.

ARTICOLO 94

T. C.**ART. 94.**

1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea.

2. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali.

3. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

T. O.**ART. 96.**

1. La Commissione si riunisce in sede legislativa con l'intervento di un rappresentante del Governo. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVIII del presente Regolamento.

2. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione interni.

3. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata vi insista, l'intero progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

N. R.

L'articolo regola la discussione e la votazione dei progetti in sede legislativa, nell'ambito generale di applicazione delle norme del capo XVIII sulla discussione in Aula.

Va rilevato, quanto all'esame degli emendamenti, che, ad evitare facili elusioni dei pareri vincolanti preventivi di cui all'articolo precedente, è prescritto che anche sugli emendamenti riguardanti la competenza consultiva delle Commissioni bilancio, affari costituzionali e interni, intervenga, in una successiva e sempre con carattere vincolante, il loro parere.

T. M.

ART. 96.

1. *Identico.*

2. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

T. A.

ART. 40. co. 3.

La Commissione si riunisce in sede legislativa, con l'intervento dei Ministri. Udito il relatore nominato dal suo Presidente, essa procede alla discussione e approvazione del disegno di legge secondo

le norme del presente Regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti gli emendamenti di cui all'articolo 86, commi primo, secondo e terzo.

La Camera approva l'art. 96 (poi art. 94 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma regola la disciplina della discussione in sede legislativa, per la quale va preliminarmente osservato che la procedura da seguire è fondamentalmente quella prescritta per l'Assemblea. Per le differenze previste rispetto alla disciplina generale della discussione si rinvia agli autori che se ne sono occupati (Astraldi-Cosentino, Elia, Pierandrei, Cassanello). Si deve invece rilevare che tali eccezioni rispondono ad una duplice esigenza: da un lato proporzionare i vari quorum, che ai sensi del Regolamento condizionano l'esercizio di alcune facoltà, al più ristretto numero dei componenti della Commissione; dall'altro rendere la procedura in Commissione meno rituale e più snella. Si ricorda, inoltre, che alle sedute in sede legislativa intervengono i Ministri competenti che possono però farsi rappresentare dai Sottosegretari (come per l'Assemblea).

Il co. 3 prevede l'automatica rimessione all'Assemblea dell'intero progetto di legge, nel caso in cui la Commissione non ritenga di aderire ad uno dei pareri previsti dal co. 2, in materia di emendamenti, e sui quali le Commissioni, consultate, abbiano insistito. (V. anche appendice pag. 1158, pp. 8 e 9).

ARTICOLO 95

T. C.**ART. 95.**

Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

T. O.**ART. 96. ultimo comma**

4. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

N. R. [Manca]**T. M. [Identico]****T. A.****ART. 40. co. 11**

Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei disegni di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

La Camera approva l'ultimo comma dell'art. 96 (poi art. 95 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

CAPO XIX.
DELL'ESAME IN SEDE REDIGENTE

ARTICOLO 96

T. C.**ART. 96.**

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto, ovvero la discussione, a norma dell'articolo 85, degli articoli così formulati.

2. L'Assemblea può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione.

3. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

4. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

T. O.**ART. 97.**

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto, ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 86, degli articoli così formulati.

2. L'Assemblea può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione.

3. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

4. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

N. R.

La norma intende innovare la procedura redigente (cfr. attuale articolo 85) prospettando una regolazione più articolata e tale da evitare le remore che nelle ultime legislature hanno reso quasi nullo il ricorso ad un pur utile istituto.

Si segnalano tre modificazioni principali: a) l'indicazione dei « criteri informativi della legge » – che ora diventano « criteri e principi direttivi per la Commissione » – è solo eventuale e non più obbligatoria (comma terzo); b) sugli articoli formulati dalla Commissione non è più preclusa la possibilità di normale discussione da parte dell'Assemblea (comma primo, ultima parte); c) la procedura redigente è esclusa per le medesime ipotesi per le quali l'articolo 72 della Costituzione, ultimo comma, esclude la sede legislativa delle Commissioni.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 85.

La Camera può decidere, previa approvazione dei criteri informativi della legge, di deferire, in caso di urgenza, alla competente Commissione permanente la formulazione definitiva degli articoli di un disegno di legge, riservando all'Assemblea l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del disegno di legge con dichiarazioni di voto.

In tal caso, ogni deputato anche non appartenente alla Commissione, avrà il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare ai lavori per la loro discussione.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, dopo le parole: bilanci e consuntivi, aggiungere le parole: di conversione in legge di decreti-legge.

97. 1. Natoli, Pintor, Caprara, Bronzuto, Milani.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Nell'elencazione del divieto di ricorso al procedimento in sede redigente, noi proponiamo che sia menzionato in modo espresso il divieto per quanto riguarda i decreti-legge. Qui si elencano tutti i casi in cui il procedimento non può essere adottato e, per esempio, si arriva anche a stabilire che non può essere adottato - cosa abbastanza ovvia - nel caso di legge in materia costituzionale. Allora, poiché si fa una elencazione in qualche caso anche superflua, non vedo perché debbano essere esclusi i decreti-legge, o per lo meno chiedo alla Giunta che precisi il motivo di questa esclusione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo emendamento ?

LUZZATTO, *Relatore*. In questo caso la Giunta, come nel caso precedente, si è attenuta alle esclusioni previste dalla Costituzione. Siccome l'articolo 72 della Costituzione indica in quali casi è escluso il procedimento abbreviato, la Giunta ha ritenuto di attenersi a quella norma.

CAPRARA. Intanto prendo atto del fatto che in qualche caso il riferimento alla Costituzione viene incluso nel Regolamento e in qualche altro caso si reputa di non includerlo.

LUZZATTO, *Relatore*. Sono riprodotti i medesimi casi. Poiché la Costituzione specifica i casi in cui sono esclusi i procedimenti abbreviati, il Regolamento li ha esclusi sia per la redigente, sia per la legislativa, elencandoli.

CAPRARA. Io mi riferivo ad una precedente dichiarazione in una precedente seduta. Ma in ogni caso, e così stando le cose, su questo problema riguardante i decreti-legge noi insistiamo.

LUZZATTO, *Relatore*. In via interpretativa, vorrei dire all'onorevole Caprara che, benché né in questo progetto, né nel precedente Regolamento, mai sia stata fatta menzione di questo aspetto, la Camera ha sempre ritenuto - e la Presidenza ha sempre fatto seguire questa prassi - che la conversione di decreti-legge non si dovesse mai fare in sede legislativa né redigente, in Commissione. Vi fu anzi un caso in cui si dovette convocare appositamente la Camera...

PRESIDENTE. Un solo caso che risale a molti anni fa.

LUZZATTO, *Relatore*. Che poi si ritenne di non dover riprodurre. Recentemente si è prodotto un caso in cui si doveva con-

vocare espressamente la Camera, per la scadenza del decreto; si riteneva più agevole per i deputati riunire la Commissione in sede legislativa, e invece la Presidenza decise che si doveva seguire la norma che prevede la convocazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento Natoli 97. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. Prendo atto, signor Presidente, delle dichiarazioni interessanti dell'onorevole Luzzatto, che ringrazio. Tuttavia, trattandosi di una questione di natura strettamente politica, noi vogliamo vincolare ad un procedimento non abbreviativo il dibattito sui decreti-legge e quindi escludere la sede redigente. Poiché, ripeto, si tratta di materia politica, insisto perché l'emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Natoli 97.1.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 97 nel testo della Giunta.
(È approvato).

La Camera approva l'art. 97 (poi art. 96 T. C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Natoli. Il dep. Caprara, cofirmatario, proponeva che nell'elencazione dei progetti di legge per i quali è possibile il ricorso al procedimento in sede redigente venisse menzionato in modo espresso il divieto di tale procedimento per quanto riguardava la conversione dei decreti-legge. Il rel. Luzzatto, rispondendo, faceva rilevare che la Giunta, nel caso in specie si era attenuta alle esclusioni espressamente previste dall'art. 72 Cost. e che inoltre per prassi costante la conversione dei decreti-legge non era mai avvenuta in Commissione in sede legislativa o redigente. A questo proposito si osserva che, con ogni probabilità, il relatore intendeva riferirsi agli anni più recenti e non all'intero periodo di vigenza della Costituzione: infatti nella prima legislatura della Repubblica vari decreti-legge (D. L. 27 febbraio 1951, n. 65; D. L. 7 luglio 1951, n. 490; D. L. 20 novembre 1953, n. 843; D. L. 20 gennaio 1955, n. 1) furono convertiti in Commissione in sede legislativa. Da notare, poi, che il

nuovo Regolamento del Senato (art. 35 co. 1) prevede espressamente la procedura ordinaria per la conversione dei decreti-legge. Poiché il dep. Caprara insisteva per la votazione dell'emendamento, questo veniva respinto.

La norma disciplina con innovazioni (V. nota dei relatori) il procedimento in sede redigente. Mediante tale procedimento, il progetto di legge, preventivamente esaminato dalla Commissione competente in sede referente e sottoposto nelle forme ordinarie all'esame dell'Assemblea, può essere deferito - dopo la discussione generale e l'eventuale approvazione di criteri e principi direttivi (co. 2) - alla Commissione per la formulazione definitiva degli articoli riservandosi, però, l'Assemblea l'approvazione formale degli stessi senza dichiarazione di voto, nonché l'approvazione finale del progetto di legge nel suo complesso con dichiarazione di voto, ovvero la discussione a norma dell'art. 85, degli articoli così formulati (co. 1). Ai lavori della Commissione per la formulazione degli articoli può partecipare (co. 3) qualsiasi deputato con diritto di presentare e di discutere emendamenti ma senza diritto di voto. L'ultimo comma infine esclude - giusta il principio che il Regolamento può abbreviare od eliminare attraverso i procedimenti « abbreviati » solo quelle fasi procedurali che non siano previste espressamente dalla Costituzione (Traversa) - la possibilità di applicare ai progetti di legge, nelle materie di cui all'ultimo comma dell'art. 72 Cost., la procedura così detta per Commissione redigente. È stato rilevato (Astraldi-Cosentino) che la natura della Commissione in questa particolare sede - né referente né legislativa - è affatto sui generis. La Commissione infatti agisce in base ad una delega della Assemblea nel campo tecnico, ma le sue formulazioni non possono più essere poste in discussione. È opportuno, infine, ricordare che il procedimento previsto dall'articolo in esame ha suscitato non poche perplessità e controversie in dottrina a motivo della sua presunta incostituzionalità (per l'incostituzionalità è il Mortati, contra Ballardore, Virga: un tentativo di conciliare in qualche modo le opposte tesi, apparentemente in contrasto irriducibile tra loro, è stato fatto dall'Elia).

CAPO XX.
DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO 97

T. C.**ART. 97.**

1. Nella prima deliberazione, prevista nell'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del secondo comma dell'articolo 70.

T. O.**ART. 98.**

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del secondo comma dell'articolo 72.

N. R.

La norma riproduce integralmente l'attuale articolo 107.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 107.**

La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i progetti di legge ordinaria.

Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma dell'articolo 67.

La Camera approva l'art. 98 (poi art. 97 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

Il Capo XX del nuovo Regolamento si occupa dei progetti di legge costituzionale in diretto riferimento con l'art. 138 Cost. Questo prevede due possibili procedure, diverse parzialmente fra loro, di formazione della legge di revisione. Riguardo alla prima - la seconda, cioè quella dell'intervento popolare, qui non interessa - si rileva che tale procedura passa attraverso una duplice deliberazione da parte di ciascuna Camera sulla proposta di revisione. La prima deliberazione è adottata nelle forme e con le modalità proprie delle leggi ordinarie e si perfeziona con l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento di un testo uguale in ogni suo punto. A tale fase però non segue l'ulteriore fase normale della promulgazione e della pubblicazione dovendosi, invece, far luogo ad una seconda deliberazione, per la quale si richiedono due speciali condizioni: una afferente al tempo, in quanto non può essere presa se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima, l'altra afferente alle modalità della procedura di approvazione, richiedendosi maggioranze variamente qualificate dei componenti di ciascuna Camera. Per tutto il restante iter di formazione, la seconda deliberazione viene adottata secondo le norme comuni, percorrendo le tappe ordinarie del passaggio attraverso le Commissioni, della discussione sulle linee generali, etc., ma non consente la presentazione di questioni pregiudiziali o sospensive, né la discussione sugli articoli, né, quindi, la possibilità di introdurre emendamenti. Il Mortati rileva che l'esame ripetuto della legge costituzionale e l'intervallo di tempo posto fra l'una e l'altra deliberazione assicurano ad esso una maggiore ponderazione e preservano dal pericolo di revisioni non promosse da seri motivi. Si rinvia, infine, per quanto riguarda la tormentata storia dell'istituto, al Longi-Stramacci che ampiamente se ne occupa.

ARTICOLO 98

T. C.**ART. 98.**

Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera.

T. O.**ART. 99.**

Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già approvato dalla Camera, i tre mesi utili per adottare la seconda deliberazione decorrono, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data in cui il progetto stesso è stato approvato dalla Camera in prima deliberazione.

N. R.

La norma riproduce integralmente l'attuale articolo 107-bis.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 107-bis.**

Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già approvato dalla Camera, i tre mesi utili per adottare la seconda deliberazione decorrono, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data in cui il progetto stesso è stato approvato dalla Camera in prima deliberazione.

La Camera approva l'art. 99 (poi art. 98 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

Per il commento V. art. 97.

ARTICOLO 99

ARTICOLO 100

T. C.**ART. 100.**

1. Il progetto è approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, si applica la norma del secondo comma dell'articolo 72.

T. O.**ART. 101.**

1. Il progetto è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei membri della Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri della Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

N. R.

La norma riproduce integralmente l'attuale articolo 107-quater.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 107-quater.**

Il progetto è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei membri della Camera.

Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri della Camera il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Se il progetto è respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

La Camera approva l'art. 101 (poi art. 100 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

Per il commento V. art. 97.

CAPO XXI.
DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO DELLO STATO

ARTICOLO 101

T. C.**ART. 101.**

Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo si applicano le norme del capo XVII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.

T. O.**ART. 102.**

Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo si adottano le norme del capo XVIII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.

N. R.

Si tratta di una norma di rinvio alla particolare collocazione della disciplina dell'esame del bilancio e del rendiconto statale.

La regolazione di questi ultimi disegni di legge, infatti, in relazione agli elementi di indirizzo e di controllo connessi alla loro discussione, è stata inserita nella parte III del presente progetto.

T. M. [Identico]**T. A.** [Manca]

La Camera approva l'art. 102 (poi art. 101 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

Per il commento V. nota dei relatori.

CAPO XXII.
DELLE PROCEDURE RELATIVE
ALLE QUESTIONI REGIONALI

ARTICOLO 102

T. C.**ART. 102.**

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

T. O.**ART. 19.**

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i quindici deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge approvata da un Consiglio regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera trasmette la questione, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il suo parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni la Camera delibera.

N. R.

Si introduce la disciplina per la nomina e il funzionamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione.

Si recepiscono (primo comma) le modalità di nomina della Commissione, già seguite dalle due Camere nella prima attuazione dell'istituto. Si prevede inoltre (secondo comma) l'attribuzione alla Commissione di una funzione consultiva per le questioni di merito sulla legislazione regionale, di cui all'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione, ferma restando la decisione della questione da parte dell'Assemblea su relazione della Commissione competente della Camera.

T. M.

ART. 102-bis.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera trasmette la questione, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il suo parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni la Camera delibera.

3. La stessa procedura è seguita per i disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni nonché per i progetti di legge costituzionale relativi agli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

4. I pareri delle Commissioni investite delle questioni previste nei comma precedenti sono comunicati ai Consigli regionali interessati.

T. A. [Manca]

Seduta antimeridiana di mercoledì 3 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. Avverto che il capo V (« Della Commissione per le questioni regionali ») e l'articolo 19 sono stati trasferiti nella parte II e sono divenuti rispettivamente capo XXII-*bis* e articolo 102-*bis*.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 3 e 4.

102-*bis*. 1.

Giunta del Regolamento.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgerlo.

LUZZATTO, *Relatore*. Signor Presidente, possiamo brevemente dare ragione di questo emendamento. L'articolo 102-*bis* è stato introdotto dalla Giunta del regolamento e successivamente la Giunta stessa ha ritenuto di sopprimere il terzo e il quarto comma. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che l'altro ramo del Parlamento non ha inserito nel proprio regolamento norme analoghe; trattandosi di Commissione interparlamentare è sembrato alla Giunta che non potesse esservi una differenziazione tra i due regolamenti.

L'argomentazione da me portata vale anche per l'emendamento 102-*ter*. 1, all'articolo aggiuntivo 102-*ter* proposto dalla Giunta; invece gli emendamenti della Giunta all'articolo 102-*sexies* riguardano soltanto una questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta 102-*bis*. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 102-*bis* nel testo della Giunta, con la modifica approvata.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 102-bis (poi art. 102 T. C.), in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte della Giunta del Regolamento tendente a sopprimere i co. 3 e 4. Il rel. Luzzatto motivava tale emendamento con la circostanza che l'altro ramo del Parlamento non aveva inserito nel proprio Regolamento norme analoghe: trattandosi di Commissione interparlamentare era sembrato alla Giunta che non potesse esservi una differenziazione tra i due Regolamenti. L'emendamento veniva così votato ed approvato.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali - prevista dal co. 4 dell'art. 126 Cost. - viene nominata su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità (legge 10 febbraio 1953, n. 62), all'inizio di ogni legislatura, dai Presidenti della Camera e del Senato ognuno per la propria assemblea ma previa intesa tra di loro. La Commissione in esame è un particolare organo consultivo del Governo (co. 2) per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla citata norma costituzionale e si rivela opportuno elemento di raccordo tra il Parlamento ed i singoli consigli regionali.

ARTICOLO 103

T. C.

ART. 103.

1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.

T. O. [Manca]

N. R. [Manca]

T. M.

ART. 102-ter.

1. I disegni di legge per l'approvazione degli statuti ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni, dopo l'esame da parte della Commissione per le questioni regionali o decorso il termine stabilito a norma dell'articolo 102-bis, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

2. Per l'esame del disegno di approvazione si adottano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVII.

T. A. [Manca]

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sopprimere le parole da: dopo l'esame, fino a: dell'articolo 102-bis.

102-ter. 1.

Giunta del Regolamento.

Su di esso l'onorevole Luzzatto già si è espresso parlando del precedente articolo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 102-ter con la modifica approvata.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 102-ter (poi art. 103 T. C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte della Giunta del Regolamento tendente a sopprimere, al co. 1, le parole da: « dopo l'esame », fino a: « dell'art. 102-bis ». Dopo che il rel. Luzzatto affermava che tale emendamento era motivato dalle stesse ragioni di quello presentato all'articolo precedente, l'emendamento veniva votato ed approvato.

Le norme contenute negli artt. 103-106 regolano in modo organico la procedura di approvazione degli statuti regionali delle Regioni a statuto ordinario o delle loro modificazioni. Fra i criteri informativi adottati è rilevante l'esame da parte della Commissione Affari costituzionali in sede referente (art. 103 co. 1), al quale esame si applicano le norme del Capo XVI sull'esame in sede referente (art. 103 co. 2).

Altro criterio adottato è quello di stabilire tassativamente l'inemendabilità degli statuti regionali (art. 104 co. 3), che sono deliberati dai consigli regionali nella loro autonomia. Il rel. Luzzatto, in data 1° febbraio 1971, giustificava la ragione della determinazione normativamente sancita dell'inemendabilità degli statuti regionali, affermando che la Costituzione prescrive che gli statuti stessi sono deliberati con legge del Parlamento: da ciò la conseguenza che il Parlamento non può intervenire nel processo di formazione degli atti in discorso. E continuava: « ...se la Costituzione dice che il Parlamento può approvare evidentemente esso può anche non approvare, ma non può evidentemente intervenire nel processo di formazione con propri emendamenti, che si sovrapporrebbero e cancellerebbero l'autonomia regionale ».

Il nuovo Regolamento prevede (art. 104 co. 1) una procedura non formale, preparatoria, vale a dire che la Commissione incaricata in sede referente dell'esame può invitare una rappresentanza

regionale (insieme ad un rappresentante del Governo) per sottoporre le osservazioni che in sede di Commissione vengono fatte ed al fine di acquisire elementi utili per l'esame. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione (art. 104 co. 2). Prevede, inoltre, che non possa esser respinto il disegno di legge di approvazione dello statuto regionale con un semplice voto, ma che si voti un ordine del giorno di natura particolare che deve essere motivato e deve indicare i punti di dissenso (art. 104 co. 4). Gli artt. 105 e 106, infine, disciplinando la discussione, che deve necessariamente svolgersi in Assemblea plenaria.

ARTICOLO 104

T. C.

ART. 104.

1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con lo intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del Consiglio regionale.

2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

T. O. [Manca]

N. R. [Manca]

T. M.

ART. 102-*quater*.

1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del Consiglio regionale.

2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione alla Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

T. A. [Manca]

La Camera approva l'art. 102-quater (poi art. 104 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

Per il commento V. art. 103.

ARTICOLO 105

T. C.

ART. 105.

1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.

2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

T. O. [Manca]

N. R. [Manca]

T. M.

ART. 102.-quinquies.

1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.

2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

T. A. [Manca]

La Camera approva l'art. 102-quinquies (poi art. 105 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

Per il commento V. art. 103.



Articolo 106 del Regolamento di Procedura

ARTICOLO 106

T. C.**ART. 106.**

1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota a scrutinio segreto, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti.

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del secondo comma dell'articolo 72.

T. O. [Manca]**N. R.** [Manca]**T. M.****ART. 102-series.**

1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, la Camera, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti, delibera su di essi a scrutinio segreto, salvo quanto disposto all'articolo 112.

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, la Camera delibera successivamente sull'approvazione dello Statuto a scrutinio segreto, salvo quanto disposto all'articolo 112.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica il secondo comma dell'articolo 74.

T. A. [Manca]

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sopprimere le parole: salvo quanto disposto all'articolo 112.

102-sexies. 1.

Giunta del Regolamento.

Al comma 2., sostituire le parole da: sull'approvazione sino alla fine del comma, *con le parole:* sul disegno di legge di approvazione dello Statuto.

102-sexies. 2.

Giunta del Regolamento.

Anche su di essi l'onorevole Luzzatto ha già riferito.

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta 102-sexies. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta 102-sexies. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 102-sexies con le modifiche approvate.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 102-sexies (poi art. 106 T. C.), in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte della Giunta del Regolamento riguardanti semplici questioni di coordinamento. Questi emendamenti venivano votati ed approvati.

Per il commento V. art. 103.

CAPO XXIII.
DEI PROGETTI DI LEGGE GIA' ESAMINATI
NELLA PRECEDENTE LEGISLATURA.

ARTICOLO 107

T. M.

ART. 103.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione già allora presentata.

4. *Identico.*

T. A. [Manca]

La Camera approva l'art. 103 (poi art. 107 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma - con importante innovazione - accogliendo, in parte, la proposta La Malfa della precedente IV Legislatura (Doc. X, n. 14, pres. il 17 febbraio 1968), è informata al principio della continuità legislativa, oggetto di tante discussioni (Balladore-Pallieri, Danese, Spagna Musso, Mortati, Bassanini, Cosentino, Capurso), che trova attuazione parziale nel procedimento abbreviato e rapido consentito per i progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura e ripresentati in identico testo nella nuova.

Per il commento, si rinvia alla nota dei relatori.

CAPO XXIV.
SEGUITO DELLE SENTENZE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ARTICOLO 108

T. C.**ART. 108.**

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso il terzo e il quarto comma del presente articolo.

T. O.**ART. 104.**

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento del rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità d'iniziative legislative, indicandone, se del caso, i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i comma 3 e 4.

N. R.

La norma mira a creare un raccordo con l'attività della Corte costituzionale, garantendo un seguito parlamentare alle sue sentenze, nello spirito dell'articolo 136, comma 2, della Costituzione.

Dopo la trasmissione delle sentenze (comma 1), ciascuna Commissione competente esamina le questioni in esse rilevate, con l'intervento del Governo e con il parere della Commissione affari costituzionali (comma 2). L'esame di tali questioni si conclude con la approvazione di un documento ricognitivo delle direzioni di iniziativa legislativa (comma 3).

Naturalmente, se all'ordine del giorno della Commissione figura già una iniziativa legislativa sulla materia, l'esame delle questioni si svolgerà congiuntamente (comma 5).

Inoltre, com'è normale, i membri della Commissione potranno farsi promotori di apposite iniziative, le quali, se sostenute dal quorum necessario, fruiscono della procedura abbreviata ex articolo 82 e della priorità ex articolo 78.

T. M.**ART. 104.**

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità d'iniziativa legislative, indicandone i criteri informativi.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

T. A. [Manca]

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Ai commi 3. e 4., sostituire la parola: documento, con la parola: risoluzione.

104. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento e alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 104 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 104 (poi art. 108 T. C.), in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Lucifredi, successivamente ritirato.

La norma disciplina la previsione regolamentare di un seguito alle sentenze della Corte Costituzionale (la cui trasmissione è fissata a norma della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30), creando un organico raccordo tra la attività della Corte e quella della Camera. Facilita inoltre (V. nota dei relatori) l'adeguamento alla Costituzione della legislazione, evitando, in particolare, che si protraggano a lungo pericolose situazioni di vuoto legislativo.

Una recente prassi della Camera dei deputati si è orientata nel senso di stampare in apposito documento tutte le sentenze della Corte (comprese, quindi, quelle la cui trasmissione non è prevista dalla legge n. 87 citata). Si rileva, tuttavia, che in Assemblea vengono annunciate le sole sentenze declaratorie di illegittimità costituzionale.

**CAPO XXV.
DELLE PETIZIONI**

ARTICOLO 109

T. C.**ART. 109.**

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.

T. O.**ART. 105.**

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo delle mozioni relative.

N. R.

La norma disciplina sinteticamente l'iter parlamentare delle petizioni (cfr. attuali articoli 31, comma 9, 108 e 109).

L'innovazione di maggior rilievo è rappresentata dall'utilizzazione in Commissione dello strumento della risoluzione (comma 2: cfr. seguente art. 113) al fine di interessare impegnativamente il Governo ai problemi sollevati dalla petizione.

T. M. [Manca]

T. A.

ART. 31. co. 9.

Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza.

ART. 108.

Le Commissioni permanenti nell'esame delle petizioni terranno come accertata la qualità di cittadino richiesta dall'articolo 50 della Costituzione per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

- 1) che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante, e dal certificato di cittadinanza;
- 2) che sia legalizzata dal sindaco del comune dove il postulante dimora;
- 3) che sia presentata alla Segreteria della Camera da un deputato.

È lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d'altre prove legali.

ART. 109.

Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

Le Commissioni permanenti riferiranno sulle altre ogni mese.

Le relazioni saranno messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni.

La Camera, su proposta della Commissione o di un deputato, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare su di essa all'ordine del giorno.

Nel primo caso la deliberazione determina se la petizione si deve mandare al Ministero o alla Commissione parlamentare competente ovvero agli Archivi per essere presa in considerazione al tempo opportuno.

Se uno o più deputati presentano, su di una o più petizioni, un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue in tutto la procedura.

La Camera approva l'art. 105 (poi art. 109 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma disciplina il diritto di petizione che ha carattere di stimolo alla duplice funzione legislativa ed ispettiva del Parlamento. Condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è che il postulante sia cittadino italiano (art. 50 Cost.). Lo stesso articolo esclude che oggetto di una petizione possano essere questioni di natura particolare e personale. Per lo sviluppo storico dell'istituto ed i raffronti con i Parlamenti stranieri, si rinvia all'ampia trattazione contenuta nell'Astraldi-Cosentino. L'articolo in esame prevede al co. 2, l'istituto della risoluzione con il quale si predispose un valido strumento procedurale che consente alle Commissioni di concretare i propri dibattiti in un documento finale impegnativo per il Governo. (Per la risoluzione V. art. 117).

Il co. 3, infine, disciplina il caso in cui sia presentata una mozione su una o più petizioni: in questo caso, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.